



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)**

**e dal Ministro dell'interno (MARONI)**

**di concerto con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**con il Ministro della giustizia (ALFANO)**

**con il Ministro della difesa (LA RUSSA)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**e con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2009**

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge .....	»	13
Testo del decreto-legge .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reca «misure urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie» e, in particolare, le disposizioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle consultazioni europee, amministrative e referendarie del 2009.

Il decreto-legge consta di sei articoli:

a) l'articolo 1 sull'eventuale contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative;

b) l'articolo 2 sul voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) l'articolo 3 sul voto dei cittadini temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione di referendum;

d) l'articolo 4 sulla funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

e) l'articolo 5 sulla copertura finanziaria;

f) l'articolo 6 sull'entrata in vigore.

L'articolo 1, in una doverosa ottica di contenimento della spesa pubblica, mira ad introdurre disposizioni per consentire, nell'anno 2009, il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di elezioni amministrative.

Si deve, infatti, tenere presente che, con l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2002, n. 62, non risulta più possibile, a legislazione vigente, procedere al contestuale svolgimento del ciclo generale di elezioni amministrative con le consultazioni europee,

a suo tempo consentito dalle disposizioni introdotte con il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera e), di tale decreto-legge rinvia, per gli orari di votazione, alla normativa che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e, quindi, anche all'articolo 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (introdotto successivamente dalla citata legge n. 62 del 2002) secondo cui le operazioni di votazione terminano alle ore 15 del lunedì.

Per le elezioni europee, tuttavia, non si può prolungare in alcun modo l'orario di votazione al lunedì, atteso che l'articolo 9 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e approvato con legge 6 aprile 1977, n. 150, stabilisce che tutti gli Stati membri devono svolgere le elezioni in una data compresa entro uno stesso periodo di tempo tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva (il Consiglio dell'Unione europea ha già reso noto, con comunicato stampa del 6 giugno scorso, che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 ed il 7 giugno 2009).

Pertanto, se si vuole consentire - anche per evidenti ragioni finanziarie e per non chiamare troppe volte alle urne gli elettori in date ravvicinate - l'abbinamento del ciclo generale di elezioni amministrative con le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, agevolando il più possibile l'esercizio del voto (e quindi non concentrandolo nella sola giornata di domenica),

si rende necessario procedere ad anticipare l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate sin dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica.

Si ritiene, infatti, sconsigliabile, perché foderia di notevole confusione tanto per l'elettorato che per i componenti degli Uffici elettorali di sezione, l'ipotesi di votare in orari e/o giorni parzialmente diversi a seconda del tipo di consultazione (ad esempio per le europee solo di domenica e per le amministrative di domenica e lunedì); si esclude anche la votazione per più elezioni nella sola giornata di domenica, atteso che in molti comuni gli elettori riceverebbero più schede, con modalità di voto diverse; ciò, in caso di consistente affluenza alle urne, rallenterebbe inevitabilmente le operazioni di voto creando con ogni probabilità, in taluni comuni, rilevanti file presso i seggi.

La suggerita anticipazione dell'inizio della votazione al sabato comporta, conseguentemente, la necessità di prevedere alcune norme tecniche sui termini procedurali, opportunamente inserite nell'articolo 1 (per la revisione delle liste, per le designazioni dei rappresentanti di lista, per la costituzione dei seggi e la timbratura delle schede il sabato mattina, per il rinvio dello scrutinio delle amministrative alle 14 del lunedì come avvenuto in analoghe occasioni, e così via); l'articolo 1, inoltre, precisa normativamente quali disposizioni trovano applicazione per gli adempimenti comuni ai vari procedimenti elettorali contestuali.

L'impianto normativo in argomento riproduce sostanzialmente le disposizioni transitorie dell'articolo 6 della legge 8 aprile 2004, n. 90. In quell'anno si è votato, senza alcun rilevante problema tecnico-organizzativo, negli stessi giorni ed orari ora riproposti e cioè dalle 15 alle 22 del sabato e dalle 7 alle 22 della domenica (con affluenza alle urne del 73,1 per cento contro il 70,8 per cento delle precedenti europee 1999 in cui si è votato solo la domenica; tra l'altro, sabato 11 giu-

gno 2004 si sono recati ai seggi più di 9 milioni di elettori, pari al 20,4 per cento degli aventi diritto).

Si sottolinea, infine, che le disposizioni rendono possibile l'abbinamento, ma non lo rendono obbligatorio, lasciando ovviamente impregiudicata la possibilità di fissare - da parte del Ministro dell'interno per gli enti delle regioni a statuto ordinario e da parte delle regioni a statuto speciale - date di votazione per le consultazioni amministrative diverse da quelle fissate per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (in caso di mancato abbinamento, per le sole europee si voterebbe, in base alle norme vigenti, domenica 7 giugno dalle ore 6 alle ore 22).

In merito all'articolo 2, si fa presente che il nostro ordinamento non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero esercitare il proprio diritto di voto direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza che alcune categorie di elettori potrebbero essere concretamente private del diritto di voto a causa dell'assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all'estero a servizio del Paese durante il periodo di votazione. Ciò vale anche per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con l'unica eccezione dei temporaneamente residenti per motivi di lavoro o di studio negli altri Paesi dell'Unione europea, che possono votare su domanda nei seggi istituiti *in loco* (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483).

Alla luce delle esperienze maturate nel 2006 e nel 2008 (rispettivamente: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), è stata ora

prevista una soluzione normativa anche per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (fuori dal territorio dell'Unione europea) e per la consultazione referendaria prevista dall'articolo 75 della Costituzione con l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori appartenenti alle seguenti categorie: militari ed appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni e delle province autonome e loro familiari conviventi; professori e ricercatori universitari e loro familiari conviventi.

Tale intervento normativo, come gli altri citati, presenta ancora carattere di transitorietà, in un'ottica di garanzia dell'esercizio del voto per gli elettori in occasione delle prossime consultazioni europee e referendarie, ma anche in prospettiva di una possibile, più ampia riflessione ed eventuale riordino delle disposizioni vigenti in materia di modalità di voto all'estero.

Le disposizioni proposte stabiliscono opportunamente termini e modalità certe e perentorie per la presentazione della dichiarazione di voler esercitare il voto per corrispondenza all'estero, per la formazione degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza e per la revoca della suddetta dichiarazione.

Gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero verrebbero, infatti, formati sulla base di detta dichiarazione, da far pervenire - al comando o amministrazione di appartenenza ovvero, per i professori e ricercatori universitari, direttamente all'ufficio consolare - entro il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia.

La necessità di richiedere comunque una ravvicinata ed espressa dichiarazione da parte degli elettori è dettata dall'esigenza di certezza della presenza all'estero degli elettori in questione al momento del voto per corrispondenza; tale esigenza non può che essere efficacemente soddisfatta dalla presentazione della suddetta, apposita dichiarazione

da parte dell'interessato, da revocare, in caso di rientro sul territorio nazionale, entro un tassativo termine, per consentire il reinserimento nelle liste comunali degli elettori che votano in Italia. Tale sistema, tra l'altro, è già stato attuato in occasione delle elezioni politiche del 2008.

Gli uffici consolari formano gli elenchi dei dichiaranti suddivisi per comune di residenza, in modo da rendere spedite le operazioni di inoltro degli elenchi medesimi ai comuni interessati, affinché questi ultimi attestino il godimento del diritto di voto da parte di ciascun elettore, rimettendo apposita comunicazione all'ufficio consolare entro le successive ventiquattro ore.

Si ricorda in proposito che, per evitare il rischio del «doppio voto» (possibile anche per i diversi tempi di esercizio del voto all'estero e di quello sul territorio nazionale), si stabilisce che i nominativi dei suddetti elettori temporaneamente all'estero debbano essere depennati dalle liste elettorali del comune di residenza e contemporaneamente iscritti, ad opera degli uffici consolari, nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Per ciò che concerne le modalità di esercizio del diritto di voto, non possono che applicarsi le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Attese le particolari situazioni locali in vari Stati, il comma 12 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 3 prevedono la stipula di apposite intese tra le amministrazioni interessate al fine di garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Per la circoscrizione in cui far votare tali elettori e per le modalità di scrutinio delle relative schede, la problematica va affrontata in maniera diversa a seconda del tipo di consultazione, nell'ottica, comunque, di garan-

tire la segretezza del singolo voto ed anche la riservatezza del «voto di categoria».

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, viene disciplinato solo il voto dei temporaneamente fuori dall'Unione europea, atteso che, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, gli elettori nel territorio dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio possono fare domanda per votare nei seggi *in loco* istituiti in ogni Stato dell'Unione stessa.

Si conferma la soluzione, già adottata in occasione delle «elezioni politiche 2008» (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), del voto per corrispondenza per le circoscrizioni «in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza» da parte dei militari effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali; gli altri elettori temporaneamente all'estero, come nel 2008, votano per la circoscrizione di Roma.

Le operazioni preliminari allo scrutinio nonché quelle dello scrutinio medesimo sono affidate, per evidenti motivi di semplicità procedimentale, ai seggi istituiti - dai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali presso le Corti di appello dei capoluoghi di circoscrizione - per lo scrutinio delle altre schede della circoscrizione stessa, votate presso i seggi *in loco*. In tal modo, al fine di garantire la segretezza del voto, potrà procedersi allo scrutinio assolutamente congiunto di tali ultime schede con quelle votate dagli elettori temporaneamente all'estero.

L'articolo 3 disciplina la consultazione referendaria ex articolo 75 della Costituzione (nella quale si applica la citata legge n. 459 del 2001 con il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per tutti gli elettori residenti all'estero) dovendo tenersi conto che

la scheda referendaria è unica; pertanto, appare logico utilizzare, per evidenti e intuibili motivi di funzionalità tecnico-organizzativa, la stessa procedura adottata contestualmente per il voto degli elettori residenti all'estero, come già avvenuto in occasione della consultazione referendaria costituzionale del 2006, utilizzando anche per gli elettori temporaneamente all'estero la stessa scheda in uso presso la circoscrizione Estero e prevedendo l'effettuazione dello scrutinio da parte dei seggi istituiti dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per le schede votate dai residenti all'estero.

Il comma 5 dell'articolo 3 detta, infine, disposizioni tese allo snellimento delle procedure di formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e di invio del plico con le schede, nel caso in cui le consultazioni europee e referendarie non siano fissate in date distanti più di quindici giorni l'una dall'altra.

Con l'articolo 4 viene introdotta una disposizione che - attese l'importanza e l'indifferibilità delle competenze affidate alle commissioni elettorali circondariali sia in materia di revisione delle liste degli elettori, sia sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali - assicura per l'anno 2009, ad invarianza della spesa per l'erario, la possibilità di funzionamento dei medesimi organi collegiali anche in caso di assenza dei membri o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza. La nuova disposizione prevede espressamente la designazione, come già stabilito dal decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, di componenti aggiunti, scelti tra funzionari statali.

La suddetta disposizione appare assolutamente indispensabile per garantire la regolarità dei prossimi procedimenti elettorali, contribuendo ad assicurare maggiore funzionalità a commissioni, quali le circondariali, chiamate dalla legge ad un rilevante ruolo di amministrazione attiva in occasione della revisione straordinaria delle liste degli elet-

tori in prossimità di ogni consultazione, ad una fondamentale funzione di controllo e garanzia del sistema di godimento dell'elettorato attivo, nonché al delicatissimo compito di esame e di ammissione, entro termini ristrettissimi, di tutte le liste di candidati in

occasione del prossimo ciclo generale di elezioni comunali e circoscrizionali.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del decreto-legge, mentre l'articolo 6 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

## RELAZIONE TECNICA

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento d'urgenza ammonta complessivamente ad euro 1.451.850, pari alla somma degli importi riportati nella tabella riepilogativa.

Preliminarmente occorre precisare che l'applicazione dell'articolo 1 potrà determinare un risparmio di spesa, già solo per i trasferimenti verso i comuni, intorno a 100 milioni di euro (30 per cento - 35 per cento sul totale), a fronte di una previsione di circa 325,880 milioni di euro per l'effettuazione separata delle consultazioni elettorali.

In merito agli articoli 2 e 3, per comodità di esposizione si suddividono le spese in relazione ai singoli Ministeri e alle tematiche.

*Ministero dell'interno e Ministero della giustizia*

Il maggior onere da porsi a carico dello Stato è principalmente quello derivante dai rimborso degli onorari dovuti ai componenti dei seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali (per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (per i *referendum*).

In particolare, per quanto riguarda le consultazioni europee, l'articolo 2, comma 10, del provvedimento prevede che le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea siano scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483. Tale ultima norma dispone, tra l'altro, la costituzione di un seggio elettorale ogni duemila elettori all'estero.

Stimando gli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea aventi diritto al voto per corrispondenza in circa 14.000 unità, dovrebbe prevedersi verosimilmente la costituzione di ulteriori sette seggi, oltre a quelli che si costituiranno per lo scrutinio del voto espresso *in loco* dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, il maggior onere per lo svolgimento delle elezioni europee, determinato sia sulla base dei compensi che saranno corrisposti ai componenti dei seggi in caso di abbinamento europee - amministrative (euro 150 per il presidente + euro 120 x 5 componenti = euro 750 a seggio x 7 seggi = euro 5.250), sia in considerazione delle ulteriori spese dei comuni (postali e telegrafiche per la formazione degli elenchi di elettori, allestimento dei seggi, rimborsi ai presidenti di seggio e così via), può approssimativamente quantificarsi in euro 9.000.

Per ciò che concerne lo svolgimento del *referendum* popolare abrogativo, l'articolo 3, comma 2, del provvedimento rimanda, per le operazioni

di scrutinio e proclamazione dei risultati, a quanto disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

La suddetta legge n. 459 del 2001, nel prevedere l'istituzione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, all'articolo 13, commi 1 e 3 (come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere *c* e *d*), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), dispone la costituzione, presso il citato ufficio centrale, di un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori all'estero, composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Anche in tale caso, valutando un numero di elettori temporaneamente all'estero di circa 15.000 unità, può prevedersi la costituzione di ulteriori sette seggi, oltre a quelli da costituire per gli elettori residenti all'estero.

Pertanto, il maggior onere per lo svolgimento di un *referendum* (euro 130 per il presidente + euro 104 x 5 componenti = euro 650 a seggio x 7 seggi = euro 4.550), considerando anche le ulteriori spese dei comuni (postali e telegrafiche per la formazione degli elenchi di elettori, allestimento seggi; rimborsi al presidenti e così via), può approssimativamente quantificarsi in euro 8.000.

Complessivamente, il maggior onere è valutabile in euro 17.000.

#### *Ministero della difesa*

Si evidenzia che gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa attengono alla consegna, presso gli uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione (individuati nella Tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18: Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero.

Pertanto, vengono valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali che, a legislazione vigente, sono quattro, escludendo quello di Roma.

Gli oneri sono quantificabili in euro 4.850, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

SPESE PRESUNTE PER IL TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI (CONTENENTI LE SCHEDE VOTATE DAI MILITARI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO) DA ROMA ALLE QUATTRO LOCALITÀ CAPOLUOGO DI CIRCOSCRIZIONE

Tipologia della spesa	Costi singoli euro	Giorni presunti	Unità preposte al trasporto	Totale parziale euro
Diaria di missione	8,18 al giorno (ridotta al 40 per cento)	3	12 militari	295
Spese di pernottamento	100 al giorno	2	12 militari	2.400
Spese di vitto	44,26	2 (4 pasti complessivi)	12 militari	1.062
Spese di benzina per gli automezzi	1,15/litro x 10 Km/litro	1.500 Km/media	4 automezzi	690
Spese di autostrada	100 per automezzo		4 automezzi	400
TOTALE EURO				4.850

Le spese sono state conteggiate presumendo, per il trasporto, l'impiego di 4 automezzi militari, ciascuno dotato di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello), per complessivi 12 militari.

Per quanto concerne lo svolgimento del *referendum* le eventuali spese di missione, derivanti dalla consegna dei plichi effettuata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero in località Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri dallo scalo aeroportuale di Fiumicino, vengono fronteggiate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

#### *Ministero degli affari esteri*

La quantificazione degli oneri per l'attuazione del voto degli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea viene svolta sulla base dei precedenti, ancorché essa possa poi venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica.

Il riferimento più utile in questo senso sono le ultime elezioni politiche, sulla base delle quali si possono stimare gli oneri che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall'Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici, ove non messi a disposizione dall'Aeronautica militare.

## STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO EUROPEO

Voce	Onere fin. euro	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei extra UE	80.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei extra UE	60.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Spese di trasporto ad <i>hoc</i> in teatri operativi e aree remote	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Spese per l'inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
<b>Totale euro</b>	<b>740.000</b>	

## STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO REFERENDARIO

Voce	Onere fin. euro	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei	50.000	Quantificazione effettuata tenendo conto delle economie di scala derivanti dalla contemporanea consultazione referendaria per i residenti - <i>ex lege</i> 459/2001 - e basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei	40.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Spese di trasporto ad <i>hoc</i> in teatri operativi e aree remote	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Spese per l'inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
<b>Totale euro</b>	<b>690.000</b>	

L'incidenza finanziaria della norma proposta per la consultazione europea è orientativamente quantificabile in euro 740.000.

L'incidenza finanziaria della norma proposta per la consultazione referendaria, tenendo conto che le sedi diplomatico-consolari saranno già impegnate nel concomitante esercizio di voto per i residenti all'estero, con significative economie di scala, è quantificabile in euro 690.000.

L'articolo 4 non comporta spese.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI

Ministeri	(Art. 2) elezioni europee	(Art. 3) <i>referendum</i>	Totale euro
Ministero dell'interno e Ministero della giustizia	9.000	8.000	17.000
Ministero della difesa	4.850		4.850
Ministero degli affari esteri	740.000	690.000	1.430.000
TOTALE EURO	753.850	698.000	1.451.850

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009.*

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009  
delle consultazioni elettorali e referendarie**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)*

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provin-

cia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

*i)* gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

*l)* l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

*m)* lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

*n)* ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

*o)* in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *n)* e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti

all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

#### Articolo 2.

*(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009)*

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a*), nonché quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b*), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c*), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c*), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, ren-

dono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio

nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute

dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera *d*), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

*a*) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

*b*) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

### Articolo 3.

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)*

1. In occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per cor-

rispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

*a)* appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

*b)* dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

*c)* professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a

venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

#### Articolo 4.

##### *(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)*

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

#### Articolo 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*,

iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - MARONI - FRATTINI -  
ALFANO - LA RUSSA - TREMONTI -  
BOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO





